

## **Contratto integrativo regionale quadriennale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali per il comparto "Scuola"**

Il giorno **19 marzo 2004**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D. prot. n. 16687 del 20/7/2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa quadriennale regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali per il comparto "Scuola".

### **LE PARTI**

**VISTA** la Legge 20/5/1970, n.300;

**VISTO** il D.Lgs. 30/3/2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli artt.40 ss;

**VISTO** il D.Lgs. 16/4/1994, n.297, recante il T.U. delle leggi vigenti in materia di istruzione;

**VISTO** l'Accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7/8/1998;

**VISTO** il C.C.N.Q. 7/8/1998, concernente le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, nonché il successivo C.C.N.Q. Integrativo del 27/1/1999;

**VISTI** il C.C.N.Q. 9/8/2000 e il C.C.N.Q. 18/12/2002, relativi alla ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

**VISTO** il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, valido per il quadriennio giuridico 2002/2005, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo II ( artt. 3 - 8) e nell'art.71;

**VISTO** il contratto integrativo regionale quadriennale sottoscritto in data 8 ottobre 2003, relativo alla definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per il comparto "Scuola";

### **STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - Obiettivi, campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto.**

1. Il presente accordo mira a definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali per il personale del comparto "Scuola" e concerne il periodo intercorrente tra la data della sua sottoscrizione e il 31/12/2005, data in cui cesseranno gli effetti giuridici del C.C.N.L. 24/7/2003.

2. Il presente contratto integrativo regionale quadriennale si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.12 del C.C.N.Q. del 18/12/2002.

3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.

4. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti contraenti.

5. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la Direzione Scolastica Regionale procederà alla trasmissione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolastiche della Regione Puglia, le quali ne cureranno l'affissione nelle bacheche sindacali di scuola entro 5 giorni dalla ricezione.

## **ART. 2 - Assemblee Territoriali.**

1. Le Segreterie regionali, provinciali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore (CGIL - Scuola, CISL - Scuola, UIL - Scuola, SNALS - CONFSAL, Fed. Naz. GILDA/UNAMS), possono convocare assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio, a livello regionale, provinciale, territoriale o di singola istituzione scolastica. Le assemblee a livello di singola istituzione scolastica possono essere indette anche dalle RSU.

2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali idonei ed adeguatamente attrezzati sul luogo di lavoro concordati con il dirigente scolastico, per n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

3. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. E' possibile derogare al predetto limite, fino a un massimo di tre assemblee, allorché queste ultime siano riferite ai rinnovi contrattuali e alle tornate elettorali del comparto Scuola. I predetti limiti, in conformità alla nota di chiarimento prot. n.1289 del 17/2/2004 dell'ARAN, vanno applicati distintamente per ciascuna delle due categorie di personale docente e ATA, ove le rispettive assemblee siano indette separatamente.

4. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti (personale docente, educativo e ATA) o gruppi di essi sono indette, con specifico ordine del giorno, dai seguenti soggetti sindacali:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dall'art.1, comma 5, del CCNQ del 9/8/2000 sulle prerogative sindacali;

b) dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9/8/2000 sulle prerogative sindacali;

c) dalla R.S.U. nel suo complesso (e non dai singoli componenti), con le modalità di cui all'art.8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7/8/1998.

Nella gestione del monte ore annuale, si sottolinea l'esigenza di contemperare l'esercizio delle legittime prerogative di ciascun soggetto sindacale.

5. Le assemblee del personale docente coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea; nel medesimo giorno possono essere svolte assemblee disgiunte, purché nella stessa fascia oraria. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal presente comma, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 del CCNL 24/7/2003 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l'inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell'attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee

medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano.

7. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.

8. Nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del C.C.N.L. 24/7/2003 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 del medesimo articolo, nel caso di assemblee territoriali provinciali o che comunque coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche, la durata massima non può essere superiore a tre ore, sempre nel limite di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Si conviene, altresì, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del C.C.N.L. 24/7/2003 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, che le assemblee territoriali regionali indette in orario di servizio possano avere una durata massima di quattro ore e che possano essere convocate nel limite massimo di una per ogni anno scolastico per le diverse tipologie di personale e sempre nel limite di cui al comma 2 del presente articolo.

10. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche o educative interessate all'assemblea. A tal fine, i dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi comunicheranno, su supporto informatico, alle OO.SS. abilitate ad indire l'assemblea, l'elenco completo di tutte le istituzioni scolastiche ed educative del proprio territorio, comprensivo dell'indirizzo della sede centrale, del numero di telefono, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica; annualmente, entro il 31 ottobre, dovranno essere comunicate le eventuali variazioni al predetto elenco. Per consentire la più ampia partecipazione del personale interessato, nell'ipotesi di assemblee provinciali o regionali l'avviso di convocazione potrà essere inviato, su supporto informatico, anche al Centro Servizi Amministrativi e all'Ufficio Scolastico Regionale, secondo l'ambito territoriale di rispettiva competenza, per il successivo inserimento sul sito web dei rispettivi Uffici.

11. I dirigenti scolastici predispongono quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse all'Albo delle istituzioni scolastiche o educative nella stessa giornata in cui pervengono, nonché entro il giorno successivo nelle eventuali succursali o sedi staccate. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

Nel termine delle successive 48 ore, altri soggetti sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o, nei limiti di disponibilità di locali, assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea, o alle assemblee, di cui al presente comma va affissa all'Albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di 48 ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

12. Il dirigente scolastico contestualmente all'affissione all'Albo trasmetterà la comunicazione definitiva, di cui al comma precedente, con circolare interna al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

13. Sarà cura del dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospendere le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilire con la contrattazione d'istituto, ai sensi dell'art.6 C.C.N.L. 24/7/2003, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. In mancanza di intesa, ai fini della garanzia

dell'espletamento dei servizi essenziali, il dirigente scolastico può disporre, applicando il criterio della rotazione, la permanenza in servizio di n.1 assistente amministrativo per ciascuna istituzione scolastica e di n.1 collaboratore scolastico per ciascun plesso e/o succursale e/o sezione staccata.

14. Le assemblee sindacali non possono essere svolte in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

15. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 2, 4 e 12 del presente articolo si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento di cui all'art.27 C.C.N.L. 24/7/2003.

16. Nell'ipotesi di partecipazione ad assemblee non coincidenti con le ore finali del proprio turno di servizio ed in presenza di particolari motivi riconducibili alla distanza tra il luogo di svolgimento dell'assemblea e la sede di servizio, il personale ATA può, previo accordo con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e secondo le eventuali intese intercorse tra la RSU e il dirigente scolastico, non riassumere servizio al termine dell'assemblea. In tal caso, il servizio non prestato sarà recuperato secondo le modalità definite nel contratto integrativo d'istituto.

17. Per le assemblee indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 4 del presente articolo, fermo restando l'obbligo dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali, la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico dell'avviso riguardante l'assemblea e la comunicazione al personale interessato.

18. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.2 del C.C.N.Q. 7/8/1998 e dall'art.8 C.C.N.L. Scuola 24/7/2003.

### **ART. 3 - Esercizio dei permessi sindacali: a) disposizioni comuni.**

1. Per l'esercizio dei permessi sindacali, si fa riferimento alle seguenti fonti normative: Legge 20/5/1970, n.300; D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (art.50); Accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7/8/1998; C.C.N.Q. 7/8/1998 (artt.8 ss.) e successivo C.C.N.Q. integrativo 27/1/1999; C.C.N.Q. 9/8/2000; C.C.N.Q. 18/12/2002; C.C.N.L. comparto Scuola del 24/7/2003.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che i permessi sindacali configurano un diritto potestativo, il cui concreto esercizio è rimesso alla semplice richiesta del lavoratore, ricorrendo le condizioni legali e contrattuali per la fruizione dei permessi medesimi e fatto salvo quanto precisato nel successivo comma 3.

3. Ai sensi dell'art.10, comma 6, C.C.N.Q. 7/8/1998, nell'utilizzo di qualunque tipologia di permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa nell'ambito dell'istituzione scolastica e/o educativa di appartenenza del dipendente. A tal fine, si concorda che la fruizione dei permessi vada comunicata con atto scritto al dirigente scolastico, a cura delle Segreterie regionali o provinciali o territoriali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ovvero direttamente dal dirigente sindacale che sia stato formalmente accreditato dall'organizzazione di appartenenza all'inizio di ciascun anno scolastico, di norma almeno due giorni prima della fruizione medesima. Tale comunicazione, relativamente ai permessi per i quali sia prevista la determinazione di un contingente nazionale, sarà inviata anche al Centro Servizi Amministrativi competente per territorio.

4. La verifica circa l'effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

5. Tenuto conto delle disposizioni contenute nel precedente comma 1, negli articoli seguenti vengono disciplinate le diverse tipologie di permessi.

Si precisa, in proposito, che la locuzione "organizzazioni sindacali rappresentative", contenuta nei medesimi articoli, va riferita alle seguenti organizzazioni elencate nella Tavola 11-Scuola, allegata al C.C.N.Q.

18/12/2002: CGIL - Scuola, CISL - Scuola, UIL - Scuola, SNALS - CONFSAL, Fed. Naz. GILDA/UNAMS.

#### **ART. 4 - Esercizio dei permessi sindacali: b) permessi retribuiti.**

1. Nei limiti determinati a livello nazionale per ciascun anno scolastico e per ciascuna organizzazione sindacale, possono usufruire nei luoghi di lavoro di permessi retribuiti, giornalieri ed orari, i dirigenti sindacali di cui all'art.10, comma 1, C.C.N.Q. 7/8/1998, non collocati in distacco sindacale:

- componenti delle RSU;
- dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

2. I permessi retribuiti, che sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, possono essere fruiti per le seguenti finalità:

- espletamento del mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

3. Tali permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica (personale docente ed educativo), i 5 giorni lavorativi e, in ogni caso, i 12 giorni nel corso dell'intero anno scolastico. A norma dell'art.6, comma 3, C.C.N.Q. 18/12/2002, nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (5 giorni lavorativi a bimestre), fermo restando il limite massimo di 12 giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

4. Nell'ipotesi di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

5. A norma dell'art.7, comma 8, C.C.N.Q. 7/8/1998, i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco o di semi-aspettativa non possono usufruire dei permessi previsti negli artt.8 e 9 del medesimo C.C.N.Q. In caso di urgenza, è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato, senza riduzione del debito orario, che dovrà comunque essere recuperato nell'arco dello stesso mese. Gli stessi potranno, comunque, usufruire dei permessi di cui all'art.11 C.C.N.Q. 7/8/1998.

#### **ART. 5 - Esercizio dei permessi sindacali: c) cumulo di permessi sindacali retribuiti.**

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1, C.C.N.Q. 27/1/1999 e del C.C.N.I. comparto Scuola 8/10/1999, come modificato dal successivo C.C.N.I. 24/11/1999, si conviene che i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative non tenuti ad assicurare la continuità didattica (personale ATA) possano cumulare i permessi, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, secondo le seguenti modalità:

- direttore dei servizi generali e amministrativi: 12 giorni ad anno scolastico, suddivisibili in tre periodi e con un intervallo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni tra un periodo e l'altro;
- restante personale ATA: 20 giorni ad anno scolastico, suddivisibili in tre periodi e con un intervallo di effettivo servizio non inferiore a 10 giorni tra un periodo e l'altro.

2. Tali cumuli non possono essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali, nonché durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

3. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni per trimestre, ai sensi dell'art.10, comma 5, C.C.N.Q. 7/8/1998.

**ART. 6 - Esercizio dei permessi sindacali: d) permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari.**

1. Ai sensi dell'art.11 C.C.N.Q. 7/8/1998, le OO.SS. rappresentative sono titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali di cui all'art.10, comma 1, C.C.N.Q. 7/8/1998, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, nei limiti del contingente complessivo determinato a livello nazionale.

**ART. 7 - Esercizio dei permessi sindacali: e) permessi sindacali non retribuiti.**

1. I dirigenti sindacali indicati nell'art.10, comma 1, C.C.N.Q. 7/8/1998 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

2. I dirigenti di cui al precedente comma 1, che intendano esercitare il diritto ivi previsto, devono darne comunicazione scritta al dirigente scolastico di regola 3 giorni prima, per il tramite della propria associazione sindacale.

**ART. 8 - Esercizio dei permessi sindacali: f) permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).**

1. Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono fruire di permessi sindacali in misura pari a 30 minuti per ciascun dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.3, comma 2, C.C.N.Q. 18/12/2002.

2. Il contingente di permessi spettanti alla RSU viene determinato, per ciascun anno scolastico, dal dirigente scolastico, il quale provvede a comunicarlo tempestivamente alla RSU medesima.

3. Il contingente dei permessi attribuito, nonché l'eventuale distribuzione tra i vari componenti, è gestita autonomamente dalla RSU, nei limiti del tetto massimo e con l'osservanza delle disposizioni, anche di carattere pattizio, vigenti.

**ART. 9 - Esercizio dei permessi sindacali: g) permessi di spettanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari, pari a 40 ore annue, per ogni rappresentante, per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs. 626/94; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), l) dell'art.19 del D.Lgs. 626/94, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

2. A causa dello svolgimento della propria attività, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

**ART. 10 - Norma finale.**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nelle disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali decentrati.

2. A norma dell'art.48 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

**LE PARTI FIRMATARIE**

**PER LA PARTE PUBBLICA**

dr. Ruggiero Francavilla Dirigente Vicario U.S.R. Puglia

dr. Mario Angelini Dirigente U.S.R. Puglia

dr. Corrado Nappi Dirigente U.S.R. Puglia

dr.ssa Angela Marolla Dir. Amm.vo C.S.A. Bari

**PER LA PARTE SINDACALE**

C.G.I.L. - Scuola

C.I.S.L. - Scuola

U.I.L. - Scuola

S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.